

1. Annuncio di vendita e prezzi dei beni pignorati

Attualmente la vendita dei beni si effettua preferibilmente per mezzo della piattaforma <https://www.e-leiloes.pt/>, nei termini previsti all'articolo 837 del codice di procedura civile (CPC) e agli articoli 20 e segg. del decreto n. 282/2013 del 29 agosto 2013.

Le regole di funzionamento della piattaforma <https://www.e-leiloes.pt/>, sono state approvate con l'ordinanza del Ministro della giustizia n. 12624/2015, pubblicata nel Diário da República, 2.ª série, n.º 219, del 9 novembre 2015.

Gli annunci di vendita sono regolamentati dalle disposizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n. 12624/2015:

Articolo 6.º

Publicità dell'asta giudiziaria

Le aste giudiziarie sono pubblicate sulla piattaforma e tali informazioni possono essere anche divulgate, in tutto o in parte, su decisione della camera degli avvocati, su altri siti internet, su stampa e via email, fatta salva la possibilità per il funzionario incaricato dell'esecuzione di divulgare informazioni con gli altri mezzi che ritiene adeguati.

La pubblicazione sul portale www.e-leiloes.pt deve includere almeno quanto segue:

il numero del procedimento giudiziario, il tribunale e l'ente organizzatore;

la data d'inizio della vendita all'asta;

la data e l'ora della fine della vendita all'asta;

il valore di base del bene (o di tutti i beni) messi all'asta;

il valore dell'ultima offerta;

se si tratta di un bene mobile, una fotografia del bene o dell'insieme dei beni che fanno parte del lotto messo all'asta;

l'identificazione sommaria del bene;

la natura del bene;

se si tratta di un bene immobile, il luogo in cui si trova e la composizione del bene, il numero d'iscrizione nel registro di conservatoria e la descrizione della proprietà, il distretto, il comune, le coordinate della circoscrizione, una fotografia del bene all'esterno e quando possibile anche una foto degli interni, nel caso di un edificio urbano o comunque di un qualsiasi edificio;

l'identificazione del custode incaricato o l'identificazione del luogo di stoccaggio;

il luogo e l'ora in cui i beni possono essere visitati e le coordinate del custode incaricato;

l'identità del funzionario incaricato dell'esecuzione, compreso il nome, i dati per l'identificazione professionale, i numeri di telefono fisso e portatile, il numero di fax, l'email e l'orario di lavoro;

tutti gli elementi che a termini di legge devono essere segnalati alle eventuali parti interessate, come ad esempio l'esistenza di una opposizione all'esecuzione o al sequestro, un ricorso pendente, l'esistenza di oneri che non si estingueranno al momento della vendita, e altri eventuali titolari di diritti o privilegi che siano menzionati nel relativo fascicolo;

il nome dell'esecutato o degli esecutati a cui appartengono i beni messi all'asta.

Prezzi /valori dei beni pignorati

Valore di base: si tratta del valore del bene o dell'insieme dei beni che compongono un lotto, come stabilito nell'ambito del fascicolo al quale si riferisce la vendita in particolare al momento dell'esecuzione disciplinata in base alle disposizioni del CPC oppure, in occasione di una procedura concorsuale disciplinata dal Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice delle procedure concorsuali e del risanamento delle imprese).

Valore minimo: il "valore mínimo" è il valore a partire del quale il bene può essere venduto e che corrisponde, ai sensi dell'articolo 816, secondo comma del CPC, all'85% del valore di base. In alcuni casi, il valore minimo può essere pari al valore di base.

2. Terzi abilitati a condurre l'operazione di vendita

Le norme di funzionamento della piattaforma <https://www.e-leiloes.pt/> sono state approvate con l'ordinanza del Ministero della giustizia n. 12624/2015, pubblicato nel *Diário da República*, 2.ª série, N.º 219, del 9 novembre 2015, con il quale è stato stabilito che la piattaforma sarebbe stata sviluppata e gestita per tale data dalla camera degli avvocati, già ordine degli avvocati e dei funzionari incaricati dell'esecuzione.

Nei procedimenti di esecuzione in materia civile, trattati dai funzionari incaricati dell'esecuzione, questi ultimi possono occuparsi soltanto delle formalità relative alla vendita.

3. Tipi di vendite giudiziarie alle quali le norme possono non essere pienamente applicabili

Ad esempio, i beni che devono essere venduti sui mercati regolamentati o che devono essere oggetto di una vendita diretta.

Articolo 837 del CPC - Vendita alle aste online

Tranne che nei casi di cui agli articoli 830 e 831, la vendita di beni immobiliari pignorati si effettua preferibilmente con le aste online, alle condizioni che saranno stabilite da un decreto del membro del governo incaricato del dicastero della giustizia.

Articolo 830 del CPC - Beni venduti nei mercati regolamentati

Vengono venduti nei mercati regolamentati gli strumenti finanziari e le merci, secondo le relative quotazioni.

Articolo 831 del CPC - Vendita diretta

Se in base alla legge, i beni devono essere rimessi a un ente particolare o sono stati promessi per la vendita, con effetti reali, a chi vuole esercitare il diritto d'esecuzione specifico, la vendita viene effettuata a lui direttamente.

Occorre osservare che, sebbene le aste online siano la maniera privilegiata di effettuare la vendita giudiziaria in Portogallo, il CPC prevede anche altri metodi di vendita sussidiari:

vendita mediante proposte in busta chiusa;

vendita su mercati regolamentati;

vendita diretta a persone o enti che hanno il diritto di acquistare i beni;

vendita con trattativa privata;
vendita nelle sale di vendita all'asta;
vendita in un deposito pubblico o locale equiparato;
vendita tramite aste online.

4. Informazioni dei registri nazionali di beni

Tra gli organi di regolamentazione e di registrazione si possono annoverare i seguenti:

l'Istituto dos Registos e do Notariado, I.P. (Istituto dei registri e del notariato - IRN): si tratta di un istituto pubblico incaricato di attuare e di seguire le politiche relative ai servizi di registrazione, al fine di assicurare la prestazione di servizi ai cittadini e alle imprese nei settori dell'identità e dei registri dello stato civile, della nazionalità, del catasto, del commercio,, dei beni mobili e delle persone giuridiche e per assicurare la regolamentazione, il controllo e la vigilanza sull'attività notarile – Ad es.: beni immobiliari, veicoli, imbarcazioni , aerei ecc.

La Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Commissione del mercato dei valori mobiliari - CMVM): che è incaricata di assicurare, di monitorare e di regolare i mercati di strumenti finanziari e i funzionari che operano su tali mercati, promuovendo la tutela degli investitori. Ad es. azioni e strumenti finanziari. L'Istituto Nacional de Propriedade Industrial (Istituto nazionale della proprietà industriale - INPI): in questo caso le attività si concentrano sulla concessione e la tutela dei diritti di proprietà industriale, su scala interna ed esterna, in collaborazione con le organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro. – Ad es.: marchi e brevetti.

5. Informazioni sulle banche dati nelle quali il creditore può identificare i beni e i crediti del debitore

Anzitutto occorre osservare che le banche dati vengono consultate dal funzionario incaricato dell'esecuzione, in modo riservato e non direttamente dal creditore.

Il decreto n. 331-A/2009, del 30 marzo 2009, modificato dal decreto n. 350/2013, del 3 dicembre dal decreto n. 288/2015, del 17 settembre 2015, regola l'accesso alle banche dati pubbliche.

Il decreto n. 282/2013 del 29 agosto 2013 disciplina inoltre l'accesso alle banche dati della Banca del Portogallo.

Le banche dati per le quali il funzionario incaricato dell'esecuzione dispone attualmente di un accesso elettronico e diretto sono, tra le altre, le seguenti: Amministrazione fiscale e doganale.

Sicurezza sociale.

Caixa Geral de Aposentações (fondi pensione).

Registro fondiario.

Registro delle imprese.

Registro nazionale delle persone giuridiche.

Registro automobilistico.

Banca del Portogallo.

Instituto de Gestão de Crédito Público (Istituto di gestione del credito pubblico).

Sistema CITIUS.

6. Informazioni sulle vendite giudiziarie online

Le norme del funzionamento della piattaforma <https://www.e-leiloes.pt/> sono state approvate con ordinanza del ministero della giustizia n. 12624/2015, pubblicata nel Diário da República, 2.ª série, n. 219 del 9 novembre 2015.

Tali informazioni possono essere verificate consultando:

le regole del funzionamento della piattaforma delle aste online

le risposte ai quesiti posti frequentemente

Ultimo aggiornamento: 12/08/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.